

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1111

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEDRIZZI, BATTAGLIA, BEVILACQUA e  
MAIORCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1994

---

Modifiche in materia di riscossione e di adempimenti formali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro sistema di riscossione delle imposte sui redditi e dell'IVA è ancora parzialmente informato al principio del *solve et repete*, benchè sull'argomento sia intervenuta a suo tempo la Corte costituzionale sancendone l'illegittimità.

Infatti, avverso i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria è sempre possibile proporre ricorso in via contenziosa, in opposizione alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma tale atto non interrompe la procedura di riscossione, che procede con modalità progressive in funzione del grado di giudizio.

Sia il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), sia il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, prevedono l'iscrizione a titolo provvisorio delle maggiori imposte accertate dagli uffici, anche in presenza di ricorso del contribuente.

Di conseguenza il cittadino è chiamato ad anticipare all'erario, anche se provvisoriamente, senza che vi sia stato un giudicato sull'oggetto della controversia da parte di un soggetto che sia terzo rispetto alle parti interessate.

È di tutta evidenza l'ingiustizia di un sistema in cui il contribuente non ha alcuna difesa contro le pretese dell'Amministrazione finanziaria e debba sottostare alle decisioni assunte da questa sulla base di accertamenti di parte che possono anche essere (e spesso lo sono) basati su motivazioni cervelotiche, del tutto infondate.

Pertanto si propone con il presente disegno di legge di modificare l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché altre disposizioni analoghe contenute in altri provvedimenti normativi, prevedendo che l'iscrizione a ruolo di una parte gradualmente crescente dell'imposta in contestazione debba essere possibile solo se è intervenuta una decisione sfavorevole al contribuente della commissione tributaria di primo grado o di una magistratura di livello superiore, anche se non definitiva.

Si esclude, invece, che l'iscrizione a ruolo possa derivare dal semplice accertamento di imposta da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al quale deve essere attribuito essenzialmente il valore di atto di parte.

Inoltre, onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sulla circostanza che la semplificazione degli obblighi contabili e degli altri adempimenti formali imposti dalla legislazione tributaria, iniziata di recente con il consenso di gran parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento, anche di opposizione, richiede un ulteriore indifferibile progresso per liberare i contribuenti, soprattutto le imprese di minori dimensioni, da adempimenti complessi e di frequente del tutto inutili.

In quest'ottica viene proposto nel presente disegno di legge di eliminare l'obbligo di tenere il registro dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che sono obbligati alla tenuta del misuratore fiscale e svolgono esclusivamente operazioni soggette all'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Iscrizione in ruolo in base ad accertamenti non definitivi)*

1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, con le modalità stabilite dai commi seguenti».

2. Il secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio competente, nelle seguenti misure:

a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile accertato da questa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile accertato da questa;

c) dopo la decisione della commissione tributaria centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggiore imponibile accertato da queste».

3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1986, n. 131, sono soppresse le seguenti parole: «ad un terzo del valore accertato, di quella del corrispondente».

4. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono soppresse le seguenti parole: «per un terzo entro il termine di cui all'articolo 37,».

Art. 2.

*(Semplificazione di adempimenti formali)*

1. Non sono obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti obbligati alla tenuta del misuratore fiscale che effettuano esclusivamente operazioni soggette all'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal 1° gennaio 1995.